Avviso pubblico "H2 Sicilia – Idrogeno rinnovabile, decarbonizzazione, sviluppo"
approvato con D.D.G. n. 1179 del 15/06/2026

Allegato - Chiarimenti operativi in ordine alle modalità di partecipazione all'Avviso da parte degli operatori economici esteri (con sede in Stati membri dell'UE o in Paesi terzi).

1) **Partecipazione di operatori economici esteri: sottoscrizione digitale della domanda, trasmissione a mezzo PEC e adempimenti connessi.**

- **Sottoscrizione digitale.** La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata (QES) ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005, basata su certificato qualificato in corso di validità. Il legale rappresentante di società con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo può utilizzare la firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato del proprio Paese, incluso nella relativa *Trusted List*: ai sensi dell'art. 25, par. 3, del Regolamento, essa è riconosciuta quale firma elettronica qualificata anche in Italia, senza necessità di certificato rilasciato da prestatore italiano. Non sono ammesse firme elettroniche non qualificate, ancorché avanzate. L'Avviso non prescrive uno specifico formato di firma: sono pertanto ammessi indifferentemente i formati CAdES, PAdES e XAdES, senza obbligo di apposizione di marca temporale.
- **Operatori di Paesi terzi.** In assenza degli accordi previsti dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 910/2014, il certificato rilasciato da prestatore stabilito in un Paese terzo non è equiparabile alla firma elettronica qualificata. Il legale rappresentante dovrà pertanto dotarsi di firma elettronica qualificata rilasciata da prestatore qualificato italiano o di altro Stato membro, ottenibile anche da cittadino straniero non residente, previa identificazione secondo le procedure del prestatore prescelto.
- **Sottoscrizione da parte di procuratore.** La domanda può essere sottoscritta digitalmente, in luogo del legale rappresentante, da procuratore speciale munito dei relativi poteri, con allegazione della procura conferita per atto notarile, munita — se formata all'estero — di *apostille* ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 o di legalizzazione consolare, corredata di traduzione giurata in lingua italiana. La sottoscrizione da parte di procuratore così munito non integra la causa di inammissibilità di cui al par. 4.4, comma 4, lett. a) dell'Avviso. Ogni riferimento contenuto nell'Avviso e nei relativi allegati alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante si intende riferito anche al procuratore speciale munito dei relativi poteri.
- **Posta elettronica certificata.** L'invio deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC, secondo le modalità del par. 4.3 dell'Avviso. Poiché la posta elettronica certificata non assicura allo stato il regolare scambio di ricevute con i servizi di recapito elettronico certificato di altri Stati membri, i soggetti proponenti esteri sono tenuti ad attivare per tempo una casella PEC presso un gestore iscritto nell'elenco tenuto dall'AgID; l'attivazione non presuppone l'iscrizione al Registro delle imprese italiano né la disponibilità di una sede in Italia. Resta ferma la facoltà di avvalersi di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il servizio assicuri l'interoperabilità con il circuito della posta elettronica certificata e la generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, il cui onere di verifica resta in capo al soggetto proponente.

- **Imposta di bollo.** L'adempimento di cui al par. 4.2, comma 7, può essere assolto per il tramite di intermediario o professionista incaricato, fermo l'obbligo di indicare nel modulo di domanda il numero identificativo e la data della marca.
- **Tempi tecnici.** L'acquisizione della firma elettronica qualificata e l'attivazione della casella PEC richiedono tempi tecnici non comprimibili. Considerata la natura perentoria del termine di cui al par. 4.3, comma 1, se ne raccomanda l'avvio con congruo anticipo. Il mancato possesso di tali strumenti alla scadenza del termine non costituisce causa di rimessione in termini né è sanabile in sede di soccorso istruttorio.
- **Requisiti di ammissibilità e documentazione.** Restano fermi i requisiti di cui al par. 2.2 dell'Avviso. In particolare, l'operatore economico estero produce la documentazione attestante l'iscrizione in un registro professionale o commerciale equivalente nel Paese di origine, corredata di traduzione giurata (par. 2.2, comma 1), la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza (par. 2.2, comma 2, lett. d), che si applica agli operatori esteri in genere, ivi compresi quelli con sede in Paesi terzi), la documentazione economica equivalente (par. 4.4, comma 1, lett. f) e la dichiarazione di impegno all'attivazione dell'unità produttiva o locale nel territorio regionale (par. 2.2, comma 2, lett. k) e comma 3). La documentazione richiesta dal par. 4.4, comma 1, lett. o) si intende riferita cumulativamente ai documenti sopra elencati.